PARTE III.1.B - SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUI REGIMI DI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI

*La presente scheda di informazioni complementari non è obbligatoria. Si consiglia tuttavia   
di compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti individuali agli investimenti ai quali si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale in vigore con decorrenza 1º gennaio 2022*[[1]](#footnote-1).

# Ambito di applicazione

* 1. Motivi per cui il regime è notificato invece di essere attuato a norma del regolamento generale di esenzione per categoria[[2]](#footnote-2) o del regolamento "de minimis"[[3]](#footnote-3):
* La notifica riguarda un regime settoriale. In tal caso indicare in quale settore rientra il regime (codice NACE).

|  |
| --- |
| … |

* Altro (specificare).

|  |
| --- |
| … |

* 1. Ambito di applicazione del regime notificato
     1. Confermare che la base giuridica del regime notificato prevede l'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti individuali a favore di beneficiari se l'importo dell'aiuto, sommando tutte le fonti, supera le soglie di notifica per gli aiuti individuali definite nel regolamento generale di esenzione per categoria per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (punto 22 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Confermare che la base giuridica del regime notificato prevede l'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti individuali a favore di beneficiari   
       a meno che il beneficiario 1) abbia confermato di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale nei due anni precedenti la domanda di aiuto e 2) si sia impegnato a non procedere a una delocalizzazione per un periodo fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale (punto 23 degli orientamenti).
    2. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Confermare che il regime di aiuti notificato non prevede la concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti a favore delle categorie di imprese e settori elencate in appresso. Per ciascun caso, precisare la pertinente disposizione della base giuridica del regime.

|  |  |
| --- | --- |
| Categorie escluse di imprese e settori | Disposizione pertinente della base giuridica del regime |
| Imprese in difficoltà[[4]](#footnote-4) |  |
| Settore dell'acciaio[[5]](#footnote-5) |  |
| Settore della lignite[[6]](#footnote-6) |  |
| Settore del carbone[[7]](#footnote-7) |  |
| Pesca e acquacoltura[[8]](#footnote-8) |  |
| Agricoltura[[9]](#footnote-9) |  |
| Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato[[10]](#footnote-10) nei prodotti di cui a tale allegato I |  |
| Trasporti[[11]](#footnote-11) |  |
| Banda larga[[12]](#footnote-12) |  |
| Energia[[13]](#footnote-13) |  |

# Investimento iniziale, costi ammissibili e aiuti

* 1. **Tipi di investimenti iniziali che rientrano nel regime**
     1. Qualora nel regime rientrino investimenti nelle "zone a" da parte di PMI[[14]](#footnote-14) o grandi imprese oppure investimenti nelle "zone c" da parte di PMI (punto 45 degli orientamenti), precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 19, paragrafo 13, degli orientamenti):
* Creazione di un nuovo stabilimento.
* Ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente.
* Diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati prima in detto stabilimento.
* Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.
* Acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione[[15]](#footnote-15).
  + 1. Qualora nel regime rientrino investimenti nelle "zone c" da parte di grandi imprese, precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 19, paragrafo 14, e punto 14 degli orientamenti):
* Creazione di un nuovo stabilimento.
* Diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile[[16]](#footnote-16) a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento.
* Acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile all'attività svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione[[17]](#footnote-17).
  1. **Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento**
     1. Se i costi ammissibili previsti dal regime riguardano attivi materiali (punto 19, paragrafo 31, degli orientamenti), indicare se il valore dell'investimento è calcolato come percentuale in base ai costi dei terreni, degli immobili e degli impianti, nonché dei macchinari e delle attrezzature:
* terreni
* immobili
* impianti/macchinari/attrezzature

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede che gli attivi acquisiti devono essere nuovi[[18]](#footnote-18) (punto 27 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede, per quanto riguarda le PMI, che possono essere considerati ammissibili, fino al 50 %, anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento (punto 28 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede, per gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, che i costi ammissibili debbano superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti (punto 29 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| …. |

* + 1. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede che, nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (punto 30 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Nei casi in cui è prevista la locazione di attivi materiali, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono l'obbligo di rispettare le seguenti condizioni (punto 31 degli orientamenti):
* Per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI.

|  |
| --- |
| .. |

* Per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione deve avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Il punto 32 degli orientamenti stabilisce che "*in linea di principio dovrebbero essere presi in considerazione solo i costi di acquisto degli attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia se un membro della famiglia   
       del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non   
       si applica la condizione secondo cui gli attivi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Nel caso in cui l'acquisizione degli attivi di uno stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale, i costi ammissibili di questo investimento aggiuntivo dovrebbero essere sommati ai costi di acquisizione degli attivi dello stabilimento".*

Se pertinente per il regime notificato, indicare il riferimento alle disposizioni della base giuridica che prevedono l'obbligo di rispettare le condizioni di cui sopra.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Se i costi ammissibili nel quadro del regime riguardano attività immateriali (punto 19, paragrafo 15, degli orientamenti), indicare se il valore dell'investimento è calcolato sulla base della spesa derivante dal trasferimento di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale:
* diritti di brevetto
* licenze
* know-how
* altre forme di proprietà intellettuale

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono, per le grandi imprese, che i costi degli attivi immateriali siano ammissibili solo fino al 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto (punto 33 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono l'obbligo di rispettare le condizioni di cui al punto 34 degli orientamenti[[19]](#footnote-19).

|  |
| --- |
| … |

* 1. **Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali**
     1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stipulano come calcolare i costi ammissibili sulla base dei costi salariali (punto 35 degli orientamenti), come calcolare il numero di posti di lavoro creati, con riferimento al punto 19, paragrafo 16, degli orientamenti, e come calcolare i costi salariali delle persone assunte con riferimento al punto 19, paragrafo 33, degli orientamenti.

|  |
| --- |
| … |

* 1. **Calcolo dei costi ammissibili attualizzati**
     1. Indicare quali forme di aiuto sono consentite nell'ambito del regime:
* Sovvenzioni. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.

|  |
| --- |
| * … |

* Prestiti. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.

|  |
| --- |
| … |

* Garanzie. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.

|  |
| --- |
| … |

* Agevolazioni fiscali. Precisare il tipo di misure e indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.

|  |
| --- |
| … |

* Altro. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.

|  |
| --- |
| …. |

* + 1. Specificare se il regime di aiuti è ammissibile al cofinanziamento da uno dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente (i "fondi"). In caso affermativo, indicare il programma nell'ambito del quale potrà essere concesso tale finanziamento. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi, se noto in questa fase.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che impongono all'autorità che concede l'aiuto, prima di concedere l'aiuto individuale nell'ambito del regime notificato, di accertare se il beneficiario (a livello di gruppo) abbia ricevuto aiuti per uno o più investimenti iniziali attuati nella stessa regione NUTS 3 nei tre anni precedenti la data di inizio dei lavori relativi al progetto di investimento.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che l'importo complessivo dell'aiuto che sarà concesso nell'ambito del regime a ogni progetto di investimento iniziale non deve superare l'importo corrispondente alla "intensità massima di aiuto" (punto 19, paragrafo 19, degli orientamenti), tenendo conto della maggiorazione per le PMI (punto 186 degli orientamenti) o dell'"importo di aiuto corretto" (punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti), se del caso.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Qualora l'aiuto individuale sia concesso a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che l'intensità massima autorizzata per progetto deve essere calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l'aiuto (punto 99 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Qualora il regime di aiuti preveda aiuti per investimenti iniziali connessi a progetti nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE), indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica (con riferimento   
       alle disposizioni di cui al punto 100 degli orientamenti) che fissano il metodo di calcolo dell'intensità massima di aiuto applicabile al progetto e il numero di beneficiari interessati.

|  |
| --- |
| … |

# Valutazione della compatibilità del regime di aiuti

* 1. **Contributo allo sviluppo regionale, effetti positivi e necessità dell'intervento statale**
     1. Spiegare in che modo il regime è coerente e contribuisce alla strategia di sviluppo della zona interessata (punto 44 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che contengono l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale degli investimenti proposti prima di concedere aiuti a progetti individuali, ove richiesto dalla legge (punto 49 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Spiegare in che modo le autorità che concedono gli aiuti stabiliscono le priorità e selezionano i progetti di investimento in funzione degli obiettivi del regime (ad esempio mediante un sistema ufficiale di attribuzione di punteggi (punto 44 degli orientamenti). Precisare inoltre il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica o ad altri atti amministrativi correlati.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Spiegare in che modo, nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento nell'ambito di un regime notificato, l'autorità che concede l'aiuto decide che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, di conseguenza, alla strategia di sviluppo della zona interessata (punto 46 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Spiegare in che modo si intende attuare la disposizione che prevede che ogni investimento finanziato nell'ambito del regime notificato sia mantenuto in essere nella zona interessata per almeno cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (punto 47 degli orientamenti). Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Se gli aiuti concessi nel quadro del regime notificato vengono calcolati in base ai costi salariali, spiegare in che modo si intende attuare la disposizione secondo cui i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento e ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni (tre anni per le PMI) dalla data in cui è stato occupato per la prima volta (punto 36 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che i destinatari devono apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico[[20]](#footnote-20) (punto 48 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che indicano che il regime rispetta i massimali regionali della carta per gli aiuti regionali applicabile al momento della concessione dell'aiuto (punto 88 degli orientamenti). Riportare inoltre il riferimento alla decisione della Commissione che approva la carta degli aiuti a finalità regionale in questione.

|  |
| --- |
| … |

* 1. **Effetto di incentivazione del regime**
     1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che i lavori relativi all'investimento individuale possono iniziare solo dopo la presentazione della domanda di aiuto (punto 62 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono, per i richiedenti aiuto nel quadro del regime notificato, l'obbligo di presentare un modulo standard di domanda, fornito dall'autorità che concede l'aiuto, in cui devono spiegare in un'ipotesi controfattuale cosa succederebbe se non beneficiassero dell'aiuto, indicando lo scenario pertinente (*scenario 1* — decisione di investimento o *scenario 2* — decisione sull'ubicazione) (punti 64 e 59 degli orientamenti). Qualora il modulo di domanda sia diverso dal modello di cui all'allegato VII degli orientamenti, fornire una copia di tale modulo.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono, per le grandi imprese richiedenti aiuto nel quadro del regime notificato, l'obbligo di fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda (punto 65 degli orientamenti). Precisare inoltre il tipo di documenti richiesto.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che impongono all'autorità che concede l'aiuto l'obbligo di verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto a finalità regionale produce l'effetto di incentivazione richiesto corrispondente allo *scenario 1* o allo *scenario 2*[[21]](#footnote-21) (punto 66 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* 1. **Adeguatezza del regime**
     1. Spiegare il motivo per cui gli aiuti a finalità regionale sono lo strumento appropriato per contribuire a sviluppare la zona[[22]](#footnote-22) (punto 80 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Se il regime è di tipo settoriale, dimostrare i vantaggi di un simile strumento rispetto a un regime multisettoriale o ad altre opzioni strategiche (punto 81 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* + 1. L'aiuto individuale nel quadro del regime notificato sarà concesso:
* automaticamente, se le condizioni del regime sono rispettate; oppure
* con decisione discrezionale delle autorità competenti.

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

|  |
| --- |
| … |

Se l'aiuto è concesso su base discrezionale, descrivere brevemente i criteri adottati e allegare una copia delle disposizioni amministrative interne applicate dall'autorità che concede l'aiuto per la concessione degli aiuti.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto[[23]](#footnote-23), dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, quali gli anticipi rimborsabili o gli aiuti basati su strumenti di debito o rappresentativi di capitale[[24]](#footnote-24), non siano appropriate (punto 85 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* 1. **Effetto di incentivazione e proporzionalità del regime**
     1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che limitano l'importo dell'aiuto a favore di grandi imprese concesso nel quadro del regime notificato ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella zona interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto, usando il metodo di cui ai punti 96 e 97 degli orientamenti (punto 95 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

* 1. **Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi**
     1. Spiegare in che modo le distorsioni della concorrenza e degli scambi generate dal regime di aiuti notificato saranno limitate al minimo (punto 120 degli orientamenti)[[25]](#footnote-25):

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono che, quando concede un aiuto per progetti singoli nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a verificare e a confermare che l'aiuto non produca effetti negativi evidenti quali la creazione di un eccesso di capacità su un mercato in fase di declino assoluto (punti 112-115 degli orientamenti), effetti negativi per la coesione (punti 116-117 degli orientamenti) o delocalizzazione (punto 118 degli orientamenti) (punto 121 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

# Trasparenza

* 1. Confermare che il testo integrale della decisione di concessione dell'aiuto individuale o del regime di aiuti approvato e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso e le informazioni su ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR saranno pubblicati secondo la struttura di cui all'allegato VIII nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione europea o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato[[26]](#footnote-26) entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale.

Sì

* 1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono   
     la pubblicazione, da parte dell'autorità che concede l'aiuto, nella piattaforma Transparency Award Module o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato[[27]](#footnote-27), almeno delle seguenti informazioni sulle misure di aiuto di Stato notificate: il testo del regime di aiuti notificato e le relative disposizioni di applicazione, l'autorità che concede l'aiuto, i singoli beneficiari, l'importo dell'aiuto per beneficiario e l'intensità di aiuto (punto 136 degli orientamenti).

Se tali disposizioni non sono in atto, spiegarne il motivo. Analogamente se tali disposizioni non sono contenute nella base giuridica del regime notificato, ma in altri documenti legislativi, specificarlo.

|  |
| --- |
| … |

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono che le informazioni di cui sopra siano rese disponibili al pubblico senza restrizioni per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso (punto 140 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

# Valutazione, relazioni e monitoraggio

* 1. **Valutazione**
     1. Indicare il numero di aiuto di Stato di tutti i precedenti e attuali regimi di aiuti di Stato con obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili (punto 144 degli orientamenti).

|  |
| --- |
| … |

È stata effettuata una valutazione ex post dei regimi di aiuti di Stato elencati sopra? (punto 144 degli orientamenti).

* Sì
* No

In caso affermativo, fornire una breve descrizione dei risultati principali delle valutazioni ex post (ove opportuno, indicare un riferimento e un link).

|  |
| --- |
| … |

Indicare in che modo si è tenuto conto dei risultati delle valutazioni per definire un nuovo regime.

|  |
| --- |
| … |

* + 1. Indicare se la dotazione di aiuti di Stato del regime è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno (punto 143 degli orientamenti).
* Sì
* No

Indicare se la dotazione di aiuti di Stato del regime è superiore a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva (vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1º gennaio 2022).

* Sì
* No
  + 1. Specificare se il regime è (punto 143 degli orientamenti):

Un regime che presenta caratteristiche innovative.

* Sì
* No

Un regime in cui si ipotizzano significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato.

* Sì
* No

Un regime che si prevede di sottoporre a valutazione anche se gli altri criteri menzionati ai punti 5.1.2 e 5.1.3 non si applicano.

* Sì
* No

In caso di risposta negativa al quesito 5.1.1 e di risposta affermativa ai quesiti 5.1.2 e/o 5.1.3, il regime è preso in considerazione per la valutazione ex post (punto 143 degli orientamenti). In tal caso, rispondere in modo affermativo al quesito pertinente nel modulo di notifica generale, precisare il periodo di valutazione e notificare il progetto di piano di valutazione di cui all'allegato I - Parte III.8[[28]](#footnote-28).

* 1. **Relazioni e monitoraggio**
     1. Confermare che:
* saranno presentate relazioni annuali alla Commissione, a norma del regolamento (UE) 2015/1589 e del regolamento (CE) n. 794/2004;

Sì

* si conserverà, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto nel quadro del regime, una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e che, previa richiesta, tale documentazione sarà messa a disposizione della Commissione.

Sì

1. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>). [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>). [↑](#footnote-ref-3)
4. Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-4)
5. Come definito nell'allegato VI degli orientamenti. [↑](#footnote-ref-5)
6. "Lignite": lignite di basso rango "C" o orto-lignite e lignite di basso rango "B" o meta-lignite, quale definita dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. [↑](#footnote-ref-6)
7. "Carbone": carboni di alta, media e bassa qualità di classe A e B secondo la definizione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni, precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24). [↑](#footnote-ref-7)
8. Di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1). [↑](#footnote-ref-8)
9. Gli aiuti di Stato a favore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato e a favore della silvicoltura sono oggetto delle norme stabilite negli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-9)
10. Gli orientamenti si applicano ai regimi di aiuto a favore di attività che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e che sono cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concesse a titolo di finanziamento nazionale supplementare, a meno che le norme settoriali non prevedano diversamente. [↑](#footnote-ref-10)
11. Per trasporto si intende il trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi. Sono escluse dai presenti orientamenti anche le infrastrutture di trasporto per le quali esistono orientamenti specifici, ad esempio gli aeroporti [cfr. la Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3)]. [↑](#footnote-ref-11)
12. Comunicazione della Commissione "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1). [↑](#footnote-ref-12)
13. La Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato al settore dell'energia sulla base della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-13)
14. Per "PMI" si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). [↑](#footnote-ref-14)
15. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. [↑](#footnote-ref-15)
16. "Attività uguali o simili": attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2. [↑](#footnote-ref-16)
17. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica. [↑](#footnote-ref-17)
18. Questa disposizione non si applica alle PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento. [↑](#footnote-ref-18)
19. Nel punto 34 degli orientamenti si stabilisce che gli attivi immateriali che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei costi d'investimento devono restare associati alla zona in questione e non devono essere trasferiti ad altre zone. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

    devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

    devono essere ammortizzabili;

    devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno legami con l'acquirente;

    devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI). [↑](#footnote-ref-19)
20. Questo punto non è pertinente nel caso di prestiti agevolati, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, nel caso di garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché nel caso di sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma "de minimis". [↑](#footnote-ref-20)
21. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'investimento da parte del beneficiario. [↑](#footnote-ref-21)
22. A tal fine è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle valutazioni di impatto del regime proposto o a valutazioni ex post di regimi analoghi. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli. [↑](#footnote-ref-24)
25. Per permettere alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, gli Stati membri possono sottoporle le eventuali valutazioni d'impatto disponibili nonché valutazioni ex post svolte per precedenti regimi simili. [↑](#footnote-ref-25)
26. Secondo la definizione di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. [↑](#footnote-ref-26)
27. Secondo la definizione di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. [↑](#footnote-ref-27)
28. Per ulteriori indicazioni consultare il documento sulla metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato: <https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-04/modernisation_evaluation_methodology_en.pdf>. Il piano di valutazione (allegato I - parte III.8) deve essere presentato utilizzando il modulo disponibile all'indirizzo: <https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it>. [↑](#footnote-ref-28)